

« E sarà sospeso durante la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

QUAGLIA. Io lo ritiro poichè resta nullo, stante la votazione seguita sui primi paragrafi.

PRESIDENTE. Segue ora il terzo alinea:

« Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

MELLANA. Io non posso intendere la disposizione di questo alinea; mi sembra che vi siano già delle leggi generali, le quali regolino il modo col quale tutti i cittadini possono assentarsi dallo Stato: i militari, lo credo almeno, desiderano di essere cittadini come tutti gli altri, quindi non posso intendere come possano desiderare di essere sottoposti a leggi speciali; quindi non intendo perchè i signori della Commissione ed il commissario regio possono volere altrimenti: essi, in tutto il corso di questa lunga discussione, hanno sempre parlato del diritto alla pensione che ha il militare; se la pensione ottenuta è un diritto acquistato, non so come possano volere che sia menomato da un arbitrio: l'effetto d'una legge, quando ha concesso un diritto, non può neppure essere menomato da altra legge, e lo potrà poi essere dell'arbitrio? Bel diritto in vero sarebbe quello della pensione se il militare che lo ha acquistato dovesse rinunciare a quello più prezioso d'ogni altro cittadino, cioè di potersi assentare adempiendo alle leggi dello Stato; ma per assentarsi dovesse ottenere il beneplacito del Re sotto la sanzione di perdere un diritto acquisito, o col sangue, o con 30 anni di servizio, ove al Re non piaccia di accordargli il suo beneplacito.

Vedrei più volentieri messo nella legge che in caso di guerra, dietro invito, ove i pensionati non ritornino nello Stato, possono perdere la loro pensione; questo, se si vuole, sarebbe un'ingiustizia, ma scusata dal supremo bisogno della patria. Comunque poi si possono mettere altre eccezioni, ma espressamente definite e sancite dalla legge; ma l'arbitrio, a chiunque sia riservato di esercitarlo, non può da noi inserirsi nelle nostre leggi.

Credo conseguentemente che questa disposizione non possa sussistere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che sia appunto per togliere l'arbitrio e per provvedervi con una legge che nel presente progetto di legge che si discute si è compresa questa disposizione; non vedo la ragione per cui si dovrebbe fare una legge a parte, mentre che facendosi una legge, la quale deve provvedere ai casi nei quali si abbia diritto alla pensione, si deve pure per legge provvedere ai casi in cui siffatta pensione vien tolta o sospesa.

Quindi si è appunto per evitare l'arbitrio che in questa legge venne riprodotta la disposizione generale della perdita e della sospensione della pensione quando il cittadino è fuori dello Stato, senza aver ottenuto il permesso del Re.

MELLANA. Forse io non mi sarò ben espresso, ma il regio commissario non ha per nulla risposto alla mia argomentazione.

Io ho detto che la pensione una volta ottenuta è un diritto irrevocabilmente acquistato; ho detto che la Commissione ed il commissario del Governo dovevano essere convinti di questa verità, giacchè in tutta la discussione hanno sempre parlato dei diritti dei militari, ancorchè la legge che deve dare vita a questi diritti non sia ancora sancita; quindi ho soggiunto: se il militare in forza di questa legge avrà il diritto di godersi di una pensione dopo 30 anni di servizi, o per meriti acquistati col suo sangue, come puossi poi dire che un tale diritto debba essere sottoposto all'arbitrio del Re o del ministro che è poi lo stesso? Oh! sarebbe questo un diritto

ben di poco momento ove legalmente fosse posto a discrezione di un altro, come vorrebbe la disposizione di quest'alinea che io combatto.

Il regio commissario ha asserito che appunto per escludere l'arbitrio si è inserita l'espressione *senza l'autorizzazione del Re*. Ma io dico che per escludere l'arbitrio vi vogliono leggi; il Re è il primo magistrato e non la legge. Io perciò non dubito di asserire che l'autorizzazione del Re in tal caso non garantirebbe dall'arbitrio; e noi non dobbiamo mai sancirlo anche quando avessimo la morale certezza che non si abuserebbe di tanta impartitagli autorità.

Aggiungo di più: il militare che serve alla patria nei modi che la legge gli prescrive sa di ottenere una pensione, sa che per lui, una volta adempiuto al prescritto della legge, quella pensione si converte in un diritto, anzi in una legittima proprietà. Ed in questi tempi che tutti pare tremino per le loro proprietà, per modo di dimenticare ogni altro sentimento, vorrete voi sottoporre all'arbitrio di un solo una proprietà cotanto nobilmente acquistata? io spero di no, e credo che questo alinea verrà cancellato.

COSSATO. Nel parlare del diritto che hanno i militari, dopo un dato numero di anni, alla pensione, nè la Commissione, nè il regio commissario hanno avuto, cred'io, l'intenzione di parlare di un diritto assoluto, ma soltanto di tener conto d'un diritto il quale verrebbe poi regolato dalle varie condizioni che si sono andate esprimendo nel corso di questa legge.

Ora, fra le condizioni che il Governo intende di apporre al diritto che si vuole accordare al militare vi è questa, che cioè, quando egli si assenti dal proprio paese senza autorizzazione del Governo, venga a perdere l'esercizio del diritto a questa pensione, nè mi pare che in questo gli possa venir fatta opposizione alcuna.

PETTITI, relatore. Faccio osservare che i militari giubilati, tuttochè non siano più militari al servizio, ciò nondimeno vestono ancora la militare divisa; quindi è naturale che non la possono portare fuori dello Stato senza avere l'autorizzazione del Re. Osservo poi ancora che questa prescrizione non è nuova, ma esiste in tutte le leggi simili. Nella legge della repubblica francese scorgesi: *Le droit*, ecc.

Nella legge del Belgio si notano le stesse parole. La Commissione ha stimato pertanto conveniente di lasciare questa prescrizione com'è, e come già l'aveva proposta il Ministero.

PRESIDENTE Pongo ai voti questo quarto paragrafo:

« Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

(La Camera approva.)

CHIO. Domando facoltà di parlare per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Parmi che si debba anche considerare il caso di un militare che dopo 30 anni di servizio sia stato colpito da una condanna che porti seco la degradazione. Il militare che ha compiuti 30 anni di servizio, a termini della presente legge, ha acquistato diritto alla pensione, come pure la sua famiglia, morto ch'egli sia.

Penso colla Commissione che il militare in virtù della condanna subita debba perdere ogni diritto alla sua giubilazione, ma non concorro colla medesima nell'opinione che quella perdita debba trarre seco questa conseguenza, che anche la famiglia del militare medesimo perda ogni diritto a quel sussidio garantito dalla legge generalmente ad ogni famiglia d'un militare giubilato e morto. Il diritto della famiglia d'un militare al sussidio si fonda sul trentennio di servizio prestato dal militare medesimo, e nulla importa a tal pro-